



Wortprotokoll

der 27. Sitzung vom 18. Jänner 1966

Resoconto integrale

della seduta n. 27 del 18 gennaio 1966

V. Legislatur
V legislatura
1964 - 1968



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO LANDTAG BOZEN

V. Legislatura
V. Gesetzgebungsperiode

SEDUTA 27.^a SITZUNG

18 - 1 - 1966

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale N. 27/65: „Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo“ pag. 3

Disegno di legge provinciale N. 28/65: „Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica“ pag. 6

Landesgesetzentwurf Nr. 27/65: „Bestimmungen für die Überweisung von periodisch fälligen Zahlungen aus Haushaltsmitteln, die für diesen Zweck bereitgestellt wurden“ Seite 3

Landesgesetzentwurf Nr. 28/65: „Weitere Bestimmungen über die Koordinierung der Begünstigungen des Staates und des Landes auf dem Gebiete des Volkswohnbaues“ Seite 6

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Dr. Ing.
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: Alois Pupp

ORE 9.50 UHR.

PRÄSIDENT: Sie Sitzung ist eröffnet. La seduta è aperta.

AGOSTINI (Segretario - P. L. I.): (Appello nominale, lettura dei processi verbali - Namensaufruf, Verlesung der Sitzungsprotokolle).

PRÄSIDENT: Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Chiede qualcuno la parola sui processi verbali? Nessuno. I processi verbali sono approvati.

Ich bitte die Herren Landtagsabgeordneten sich zu erheben.

Wir gedenken in Trauer des am 15. ds. Mts. auf seinem Heimathofe in Reischach verstorbenen ehem. Landtagsabgeordneten Josef Graber.

Herr Josef Graber war in den Jahren 1952-1956 Mitglied dieses Landtages. Sein ganzes Herz gehörte seiner Heimat Südtirol, im besonderen galt seine Sorge dem Bergbauern, für den er öfters in diesem hohen Hause das Wort ergriff.

Sein sonniges Wesen, seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft hatten ihm viele Freunde gesichert.

Er war ein grosser Idealist, der für seine Ideale auch immer bereit war, Opfer zu bringen.

Wir gedenken in dieser Stunde auch seiner schwerkgeprüften Frau Kreszenz, die ihn durch die vielen Jahre seiner schweren Krankheit mit einer beispielgebenden Geduld und Aufopferungsbereitschaft gehegt hat, und sprechen ihr unsere aufrichtigste Teilnahme aus.

Commemoriamo con dolore la scomparsa dell'ex consigliere provinciale Josef Graber, deceduto il 15 di questo mese sul suo maso paterno a Riscone.

Il signor Josef Graber ha fatto parte di questo Consiglio dal 1952 al 1956. Tutto il suo cuore apparteneva alla sua terra nativa e di origine, ed in par-

ticolare il suo pensiero era dedicato al contadino di montagna, a favore del quale più volte prese la parola in questa Assemblea.

Il suo essere sereno, la sua gentilezza nonché la sua prontezza a soccorrere gli avevano procurato molti amici.

Era un grande idealista, sempre pronto ad assumersi dei sacrifici per i suoi ideali.

In quest'ora ricordiamo anche sua moglie Kreszenz, gravemente colpita, che lo ha curato nei molti anni della sua grave malattia con pazienza e spirito di sacrificio esemplare, e le assicuriamo la nostra più sentita partecipazione.

(Un minuto di silenzio - Eine Gedenkminute).
Danke! Grazie!

Il consigliere Mitolo si scusa dell'assenza essendo impegnato nel processo di Milano.

Mitteilung an den Landtag: Am 30. Dezember 1965 hat der L. Abg. Dr. Andrea Mitolo eine dringende Anfrage über die Personalaufnahme bei den Etschwerken von Bozen und Meran eingebracht.

Comunicazioni al Consiglio: in data 30 dicembre 1965 il consigliere provinciale avv. Andrea Mitolo ha presentato un'interrogazione urgente, riguardante l'assunzione di personale dell'Azienda Elettrica delle città di Bolzano e Merano.

Wir gehen zum ersten Punkt der Tagesordnung über: *Landesgesetzentwurf Nr. 27/65: „Bestimmungen für die Überweisung von periodisch fälligen Zahlungen aus Haushaltsmitteln, die für diesen Zweck bereitgestellt wurden“.*

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale N. 27/65: "Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo,".*

Das Wort hat Herr Assessor Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore alle finanze e patrimonio - D. C.):

« Signori consiglieri, com'è noto in base all'art. 144 della Legge Comunale e Provinciale, la Provincia è tenuta all'assi-

stenza degli infanti illegittimi, abbandonati od esposti all'abbandono. Gli assistiti nell'anno 1965 sono stati all'incirca 3.500 ed agli stessi il sussidio provinciale viene liquidato in rate trimestrali posticipate, le quali comportano all'incirca 14.000 pagamenti annui.

Gli inconvenienti amministrativi cui dà luogo detto servizio, sono di due ordini: sociali ed economico-contabili. Infatti nonostante che l'Assessorato competente abbia cercato di provvedere a far confluire dai Comuni le richieste di liquidazione in corrispondenza delle scadenze trimestrali, la erogazione dei sussidi non procede con la dovuta snellezza, dovendo rispettare le norme burocratiche in vigore, determinando con ciò un ulteriore notevole ritardo nell'erogazione, per cui non si può senz'altro dire che questo genere di assistenza sia tempestiva.

Il problema presenta anche aspetti economici in quanto il costo di ogni operazione, comprensivo dei costi degli stampati, degli oneri fiscali (bollatura dei mandati di pagamento) ed oneri di tesoreria, è senz'altro superiore di quello che si dovrebbe sostenere con la soluzione proposta.

Si tratterebbe di effettuare i pagamenti mediante emissione di assegni postali, a favore dei singoli beneficiari. Poichè la Legge Comunale e Provinciale non prevede una simile procedura di pagamento, si renderebbe necessaria l'approvazione di una apposita Legge provinciale, che, se ritenuta utile in futuro, potrebbe fin d'ora ammettere l'identica procedura che s'intende seguire per i pagamenti suddetti, anche per ogni altra forma di assistenza periodica o di pagamento periodico.

Questa soluzione è senz'altro resa possibile dalle potestà riservate alla Provincia dallo Statuto di Autonomia e precisamente dal punto 1) dell'art. 11 « Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ».

Si raccomanda ai Signori Consiglieri l'approvazione del presente disegno di legge ».

Meine Herren Landtagsabgeordneten!

Wie bekannt, ist die Provinz auf Grund des Art. 144 des Gemeinde- und Provinzialgesetzes zur Fürsorge für die wasserehelichen Kinder sowie der Findlinge verpflichtet. Die Fürsorgeempfänger betragen im Jahr 1965 ungefähr 3.500. Diesen wird der Landesfürsorgebeitrag in Dreimonatsraten im nachhinein entrichtet. Dieser Umstand hat ungefähr 14.000 Auszahlungen im Jahre zur Folge.

Die Verwaltungsschwierigkeiten, die aus einer derartigen Abwicklung entstehen, sind zweifacher Art: sozialer und wirtschaftlich-buchhalterischer.

Obwohl das zuständige Assessorat bisher immer danach getrachtet hat, dass von seiten der Gemeinden die Auszahlungsanforderungen bis zur Fälligkeit der Dreimonatsraten einliefen, erfolgt die Auszahlung der entsprechenden Fürsorgebeiträge nicht mit der nötigen Pünktlichkeit, weil dabei die geltenden bürokratischen Bestimmungen beachtet werden müssen. Das hat infolgedessen eine weitere beachtliche Verzögerung der Auszahlung zur Folge, so dass man nicht ohne weiteres behaupten kann, dass diese Art von Fürsorge zeitgerecht sei.

Dieses Problem weist auch wirtschaftliche Gesichtspunkte auf, weil die Kosten für jede Auszahlung einschliesslich der Ausgaben für Drucksachen, Stempelmarken (auf den Zahlungsweisungen) und Schatzamtsgebühren ohne Zweifel höher sind, als bei der hiemit vorgeschlagenen Lösung.

Es handelt sich darum, dass die Zahlungen an die einzelnen Fürsorgeempfänger durch die Ausstellung von Postanweisungen erfolgen soll. Da aber das Gemeinde- und Provinzialgesetz kein derartiges Verfahren bei Auszahlungen vorsieht, ist zu diesem Zweck die Verabschiedung eines eigenen Landesgesetzes notwendig. Wenn sich dieses Gesetz in Zukunft bewährt, so könnte auch für jede andere Art von periodisch fälligen Fürsorgebeiträgen oder anderen Zahlungen dasselbe Verfahren angewandt werden, wie bei der Auszahlung der obgenannten Beiträge.

Diese Lösung ist auf Grund der Befugnis, welche vom Art. 11, Punkt 1 des Autonomiestatuts „Ordnung der Provinzämter und des dazugehörigen Personals“ der Provinz vorbehalten ist, ohne weiteres möglich.

Man ersucht die Herren Landtagsabgeordneten um die Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfes.

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Präsident der zuständigen Kommission.

KAPFINGER (S. V. P.): Die gesetzgebende Finanzkommission hat diesen Gesetzentwurf in ihrer Sitzung vom 3. Jänner d. J. überprüft, ohne Änderungen einstimmig genehmigt und empfiehlt dessen Verabschiedung durch den Landtag.

PRÄSIDENT: Wer wünscht in der Generaldebatte das Wort? Chi chiede la parola in discussione generale? Consigliere Pasqualin.

PASQUALIN (D. C.): Signor Presidente, signori colleghi, va dato atto alla Giunta del tentati-

vo che va facendo per creare anche nell'opinione pubblica la fiducia nell'ente pubblico e questa potrebbe essere una ulteriore conferma, perchè si cerca di snellire nel modo migliore possibile quella che è la burocrazia anche amministrativa che è purtroppo la tentazione di tutti gli enti pubblici, sia per volontà, sia per necessità legislativa. Io ho un'unica perplessità su questa legge e cioè dato che il nostro Statuto di autonomia riguarda l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto, penso che, anche se abbiamo la competenza di legiferare in materia di contabilità amministrativa, di revisione di contabilità amministrativa, la nostra competenza dovrebbe essere ristretta a ciò che riguarda il personale e la distribuzione degli uffici. Con questa legge invece credo che si voglia modificare un sistema che fino ad oggi è stato adottato di contabilità pubblica. Desidererei una chiarificazione su questo aspetto: se l'interpretazione che viene data all'art. 11 dell'ordinamento riguarda soltanto gli uffici provinciali oppure se nell'art. 11 si intende anche la possibilità di legiferare in merito a contabilità speciali come potrebbe essere in questo caso.

BERTORELLE (Assessore alle finanze e patrimonio - D. C.): Rispondo al collega Pasqualin dicendo che effettivamente noi riteniamo che sotto la voce « ordinamento degli uffici provinciali e del personale addetto » sia compresa anche la potestà di modificare la legge sulla contabilità che attualmente noi seguiamo. Infatti questa è un anticipo della legge sulla contabilità. Quest'ultima è in corso di esame da parte dei nostri uffici, però è una legge molto grossa; nel frattempo abbiamo pensato di provvedere per un'esigenza che ha carattere di urgenza.

PRÄSIDENT: Wer wünscht noch das Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist damit abgeschlossen. La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Diskussion über die einzelnen Artikel ab: einstimmig angenommen. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

La Giunta provinciale per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici è autorizzata a provvedervi mediante l'emissione di assegni in conto corrente postale.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer

ist für die Genehmigung des Art. 1? Einstimmig angenommen.

Art. 2

Allo scopo vengono accesi presso l'Ufficio dei conti correnti postali uno o più conti in corrispondenza ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Chi chiede la parola? Nessuno. Ich lasse darüber abstimmen: einstimmig angenommen.

Approvato all'unanimità.

Art. 3

Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio, viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno su accertamento dell'Ufficio di ragioneria provinciale.

I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi, vengono tratti sull'apposito stanziamento iscritto nel Titolo III. Categoria I. del Bilancio provinciale. Annualmente con l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo sarà provveduto al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di Bilancio.

Wer wünscht zum Art. 3 das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 4

I dati relativi agli assegni restituiti dall'Ufficio dei Conti correnti postali che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati all'Assessorato competente per la definizione delle rispettive pratiche.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 4? Einstimmig angenommen.

Art. 5

Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione sarà richiesto il riaccredito in conto. I sussidi, cui detti assegni si riferiscono, possono essere riproposti per il pagamento.

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung dieses Artikels? Einstimmig angenommen.

Art. 6

A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propriu deliberazione, approverà il rendiconto annuale.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: einstimmig angenommen.

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Niemand.

Bitte, die Stimmzettel verteilen.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 21 abgegebene Stimmen, 20 Ja-Stimmen, ein weisser Stimmzettel.

Esito della votazione: 21 votanti, 20 sì, una scheda bianca.

La legge è approvata. Das Gesetz ist genehmigt.

Nächster Punkt der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 28/65: „Weitere Bestimmungen über die Koordinierung der Begünstigungen des Staates und des Landes auf dem Gebiete des Volkswohnbaues“.*

Prossimo punto all'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale N. 28/65: „Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica“.*

Das Wort hat Herr Assessor Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S. V. P.):

„Meine Herren Abgeordneten!

Der Landesausschuß hat sich bekanntlich im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 15 vom 26. November 1965, betreffend Bestimmungen zur Koordinierung der Begünstigungen des Staates und des Landes auf dem Gebiete des Volkswohnbaues, zum Erlaß einer erläuternden Bestimmung verpflichtet, in dem Sinne, daß die im Art. 3 des Gesetzes bezeichneten Kreditanstalten als die Institute mit regionalem Charakter zu verstehen sind, für welche der Gesetzgebungsvorbehalt zugunsten des Staates im Sinne des Art. 1 der mit Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 28 vom 26. Jänner 1959 erlassenen Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiete des Volkswohnbaues nicht vorgesehen ist.

Der Art. 1 der vorgenannten Durchführungsbestimmungen besagt nämlich: „Auf dem im Art. 11, Ziffer 11) des Verfassungsgesetzes Nr. 5 vom 26. Februar 1948 angeführten Sachgebiet „Volkswohnbau“

sind der Gesetzgebungszuständigkeit des Staates folgende Teilgebiete vorbehalten:

1) Die Gewährung von Darlehen durch Körperschaften oder Institute nicht regionalen Charakters und vonseiten der „Cassa Depositi e Prestiti“ sowie die Beziehungen derselben Körperschaften und Institute mit den Inhabern einer mit den von der „Cassa Depositi e Prestiti“ gewährten Darlehen erbauten Wohnungen.“

Von dieser im Art. 1 des vorliegenden Gesetzesentwurfes enthaltenen Beschränkung bleibt das im Art. 4 der vorgenannten Durchführungsbestimmungen vorgesehene und durch den Art. 15 des Staatsgesetzes bekräftigte Einvernehmen zwischen Staat und Provinz hinsichtlich der Festlegung der Beträge unberührt, die gemäß Art. 7 desselben Staatsgesetzes den Kreditanstalten zuzuweisen sind.

Außer dieser Erklärung hat sich auch im Zusammenhang mit den bei der Umwandlung des Gesetzesdekretes Nr. 1022 vom 6. September 1965 in das Gesetz Nr. 1179 vom 1. November 1965 beschlossenen Änderungen die Zweckmäßigkeit ergeben, weitere Bestimmungen zu erlassen, die entweder lediglich Anpassungen der Landesordnung an die neuen staatlichen Bestimmungen darstellen oder die Tragweite der Mitwirkung der Provinz hinsichtlich der Durchführung des Staatsgesetzes klären.

Die Mitwirkung der Provinz erfolgt sowohl auf Grund der Durchführungsbestimmungen als auch auf Grund des Landesgesetzes Nr. 15 vom 25. November 1965, ohne daß an und für sich weitere Bestimmungen des Staates oder der Provinz erforderlich wären. Angesichts der Neuartigkeit des Verfahrens und der Dringlichkeit der Klärung von Fragen, die anderenfalls zu Zuständigkeitskonflikten Anlaß geben könnten, hat es der Landesausschuß für zweckmäßig erachtet, die weiteren Bestimmungen zu erlassen, die geeignet sind, allfällige Zweifel zu beseitigen, auch aus dem Grunde, weil die für die Durchführung des Gesetzes festgelegten Fristen besonders für die Prüfung der Gesuche normale Aussprachen hinsichtlich der Auslegung zwischen Provinz und Staat innerhalb 28. Februar 1966 nicht erlauben.

Die erste Klärung betrifft die Festlegung des Höchstpreises der zu erwerbenden oder zu erbauenden Wohnungen, die vom Staatsgesetz an den Minister für Öffentliche Arbeiten übertragen worden ist. Das Landesgesetz Nr. 4 vom 2. April 1962 und die folgenden Abänderungen, worauf sich der Art. 3 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 25. November 1965 hinsichtlich der Berücksichtigung der im Art. 9 des Staatsgesetzes unter Buchstabe a) angeführten Ge-

suchsteller bezieht, sieht keine Preisgrenze für den Erwerb oder den Bau der Wohnungen vor, so daß sich eine Koordinierung mit dem Staatsgesetz lediglich mittels Ermächtigung des Landesausschusses zur Festsetzung solcher Grenzen durch eine Verordnung als möglich erweist, so wie durch den Art. 8 des Staatsgesetzes der Minister für Öff. Arbeiten zu dieser Festlegung mit eigenem Dekret ermächtigt worden ist. Dieses Dekret des Ministers für Öff. Arbeiten ist kürzlich erschienen (Dekret Nr. 750 vom 30. November 1965).

Dasselbe bestimmt hinsichtlich der Region Trentino-Tiroler Etschland als Höchsterwerbspreis je m² Nettowohnfläche einschließlich der Baugrundkosten den Betrag von Lire 75.000.— für die Gemeinde Bozen und den Betrag von L. 70.000.— für die anderen Gemeinden bzw. für die zu erbauenden Wohnungen den Betrag von L. 13.500.— je m³ für Bozen und Lire 12.500.— für die anderen Gemeinden zuzüglich 20% für die Baugrundkosten.

Abgesehen von der Frage der Anwendbarkeit dieser Festlegung hinsichtlich der gemäß dem Landesgesetz berücksichtigten Gesuchsteller entspricht diese Festlegung nicht der tatsächlichen Marktlage, so daß für die im Art. 9 des Staatsgesetzes unter den Buchstaben b) und c) angeführten Gesuchsteller das Darlehen angesichts des fiktiven Charakters der angeführten Preise nicht nach dem 75%igen Anteil, sondern ungefähr nach dem 50%igen Anteil der tatsächlichen Kosten bemessen sein wird. Daraus ergibt sich nicht nur die formale Notwendigkeit des Erlasses einer eigenen Verfügung über die Preisgrenzen von seiten des Landesausschusses, sondern auch die substantielle Notwendigkeit, um die gekoppelten Begünstigungen des Staates und der Provinz in ihrem Inhalt nicht zu schmälern.

In Analogie zu den Bestimmungen des Art. 5, dritter Absatz, des Landesgesetzes Nr. 6 vom 7. Juni 1965, betreffend das Zehnjahresprogramm für den Bau von Wohnungen für Arbeitnehmer, enthält der Art. 3 eine Klärung hinsichtlich der Ausübung von Befugnissen von seiten der Provinz anstelle der staatlichen beratenden und technischen Organe im Einklang mit den Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut auf dem Gebiete des Volkswohnbaues.

Die Art. 3 und 12 der vorgenannten Durchführungsbestimmungen lauten: Auf die Provinzen Trient und Bozen werden die Verwaltungsbefugnisse übertragen, die gemäß dem mit kgl. Dekret Nr. 1165 vom 28. April 1938 genehmigten E. T. der Bestimmungen über den Volkswohnbau (mit Ausnah-

me der Kap. 3 und 4 des Titels I, der Titel X und XI des I. Teiles sowie der Titel I und IV des II. Teiles) und folgenden Abänderungen und Ergänzungen sowie gemäß Gesetz Nr. 715 vom 10. August 1950 (mit Ausnahme der Artt. 12, 13, 14, 15 und 16) und gemäß Gesetz Nr. 640 vom 9. April 1954 den zentralen und peripheren Organen des Ministeriums für Öff. Arbeiten auf dem Gebiete des Volkswohnbaues mit Ausnahme der in den folgenden Artikeln angeführten Teilgebiete zustehen.

Keinerlei Eigentumsübertragung an die Provinzen erfolgt hinsichtlich der vom Staat gänzlich zu eigenen Lasten erbauten Wohnungen.

Die in die Zuständigkeit der Region fallenden Befugnisse hinsichtlich der Erklärung der Gemeinnützigkeit bleiben unberührt (Art. 3).

Bis die Provinzen Trient und Bozen mit eigenen Gesetzen die beratenden und technischen Organe bestellen, die die entsprechenden staatlichen Organe zu ersetzen bestimmt sind, müssen sie sich dieser letzteren bedienen (Art. 12).

Des weiteren bestimmt der Art. 2 des vorgenannten Landesgesetzes Nr. 9 vom 6. August 1963, betreffend die Ordnung der technischen und Beratungsbefugnisse auf dem Gebiete der Raumplanung, des Landschaftsschutzes und des Volkswohnbaues folgendes:

„Der Unterausschuß für Volkswohnbau setzt sich aus den im Art. 1 Abs. 1 unter Z. 14, 18, 19 und 22 angeführten Mitgliedern des Beirates zusammen. Er wird durch den Leiter des Amtes für Volkswohnbau als Vorsitzender und durch einen Architekten des Assessorates für Volkswohnbau und Raumordnung ergänzt. Dieser Unterausschuß tritt im Rahmen der Zuständigkeit der autonomen Provinz an die Stelle sämtlicher in den Staatsgesetzen auf dem Gebiete des Volkswohnbaues vorgesehenen zentralen und peripheren staatlichen Einzel- und Kollegialberatungsorgane.

Die technischen Befugnisse nicht beratender Art, die bisher auf dem Gebiete des Volkswohnbaues staatlichen technischen Ämtern zustanden, werden vom Landesassessorat für Volkswohnbau ausgeübt.“

Diesbezüglich ist hervorzuheben, daß die gemäß Art. 11 des Gesetzes-Dekretes Nr. 1022 vom 6. September 1965 dem Staatsbauamt zugewiesenen Befugnisse auf Grund obiger Bestimmung dem Landesassessorat für Volkswohnbau nicht nur hinsichtlich der für die im Art. 9 unter Buchstabe a) des Staatsgesetzes angeführten Gesuchsteller vorgeschriebenen Feststellungen, sondern für sämtliche

im vorgenannten Art. 9 angeführten Gesuchsteller ausgeübt werden.

Der dritte Absatz des Art. 3 betrifft hingegen die vom Art. 12 des Staatsgesetzes dem Regionalprovveditorat für Öff. Bauten bzw. der im Art. 19 des D.P.R. Nr. 655 vom 23. Mai 1964 vorgesehenen regionalen Überwachungskommission zugewiesenen Befugnisse.

Wie bekannt, hat die Provinz, auf Grund ihrer Zuständigkeit gemäß Art. 5 der Durchführungsbestimmungen, mit Landesgesetz vom 10. November 1960, Nr. 12, die Landeskommission für die Überwachung des Volkswohnbaues errichtet, welche im Rahmen der Kompetenzen der autonomen Provinz die Zentral-Kommission ersetzt. Daher ist in unserer Region die Zuständigkeit der mit dem genannten D.P.R. Nr. 655 eingesetzten Regionalkommission auf die Zuweisungen jener Wohnungen beschränkt, die auf Grund der Durchführungsbestimmungen der Zuständigkeit der Provinz entzogen sind.

Hinsichtlich der Feststellung, die laut Art. 12 des Staatsgesetzes dem Leiter des regionalen Staatsbauamtes obliegt, wird auf die bestehende Landesrechtsordnung auf diesem Gebiete gemäß 2. und 3. Absatz des Art. 3 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4 verwiesen:

„Die Nutznießer der Begünstigungen haben auf Verlangen des Assessorates die Pflicht, innerhalb eines Monats die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Sachverhalt, welcher den Anlaß für eine Verfügung bildet, muß dem Nutznießer vom Assessorate mit der Aufforderung vorgehalten werden, innerhalb von zwei Monaten seine entsprechend belegten Gegenausführungen darzulegen. In Ermangelung einer Antwort muß die entsprechende Strafe verhängt werden.

Es obliegt der gemäß Landesgesetz vom 10. November 1960, Nr. 12 errichteten Landeskommission für die Aufsicht über den Volkswohnbau, über die Zuwiderhandlungen zu entscheiden, die entsprechenden Strafen zu verhängen sowie in den im ersten Absatz vorgesehenen Fällen den Verfall der Begünstigungen zu erklären.“

Mit dem Art. 5 des Gesetzentwurfes wird die derzeitige Einkommenshöchstgrenze, um zu den Landesbegünstigungen zugelassen zu werden, auf Lire 2.500.000.— erhöht, während mit dem Art. 6, in Anlehnung an den Art. 10, 1. Absatz des Gesetzesdekretes 1022, die Prozedur für die Einreichung der Gesuche vereinfacht wird.

Künftighin ist es nicht mehr erforderlich, dem Gesuch das Projekt, den Kostenvoranschlag und die

Grundbuchsunterlagen über den Baugrund beizulegen, sondern es genügt ein Bericht über die Ausmaße und Merkmale der zu kaufenden oder zu bauenden Wohnung.

Bezüglich des Art. 7 wird zunächst auf die Art. 26 und 27 der Landesbauordnung vom 10. Juli 1960 hingewiesen, welche dem Art. 32 des staatlichen Urbanistikgesetzes vom 17. August 1952, Nr. 1150 entspricht.

Landesbauordnung

Art. 26

Überwachung der Bautätigkeit-Verantwortlichkeit für die Einstellung.

Der Bürgermeister überwacht die Bauten, die auf dem Gemeindegebiet aufgeführt werden, um deren Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes, des Landschaftsschutzgesetzes, der Durchführungsverordnung, des Landesplanes, des zwi-schengemeindlichen und gemeindlichen General- oder Durchführungsplanes, mit den Verfügungen zum Schutz der Landschaft und mit den in der Baubewilligung enthaltenen Ausführungsvorschriften zu gewährleisten.

Zu dieser Überwachung bedient er sich der Gemeindebeamten und -angestellten und jeder anderen für zweckmäßig erachteten Form der Kontrolle.

Die Oberaufsicht wird vom Landesauschuß durch den zuständigen Assessor ausgeübt, der sich der eigens hierfür beauftragten Landesbeamten und -angestellten und jeder anderen für zweckmäßig erachteten Form der Kontrolle bedient. In Fällen von Säumigkeit oder von Unterlassung durch die Gemeindeorgane, die aufgefordert worden sind, innerhalb einer gesetzten Frist einzuschreiten, oder wann immer ein Schaden zu befürchten ist, gehen die dazu beauftragten Landesbeamten und -angestellten auch im Sinne des Art. 107 ff. des Gemeinde- und Provinzgesetzes vom 3. März 1934, Nr. 383 vor.

Für die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen, Vorschriften, Verfügungen und Ausführungsvorschriften haften gemäß jeweiliger Zuständigkeit der Grundeigentümer, der Bauunternehmer, der den Bau leitende Techniker sowie das Überwachungsorgan der Gemeinde und jeder, der für ihre Einhaltung zu sorgen hat.

Art. 27

Baueinstellung

Falls eine Verletzung der im vorherigen Artikel erwähnten Bestimmungen, Vorschriften und Aus-

führungsvorschreibungen festgestellt wird, ordnet der Bürgermeister die sofortige Einstellung der Arbeiten an, vorbehaltlich der Verfügungen, die zur Abänderung der Bauten oder zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes notwendig sind. Der Einstellungsbefehl verliert seine Wirksamkeit, wenn der Bürgermeister innerhalb eines Monats nach dessen Zustellung nicht die endgültigen Verfügungen getroffen und zugestellt hat.

Falls Bauarbeiten ohne Baubewilligung begonnen oder nach dem Einstellungsbefehl fortgesetzt werden, kann der Bürgermeister nach vorausgegangener Aufforderung und nach Anhören des Landesbaubeirates deren Abbruch auf Kosten des Übertreters unbeschadet der Strafbestimmungen anordnen. Gleichermaßen ordnet der Bürgermeister die Durchführung auf Kosten des Übertreters unbeschadet der Strafbestimmungen an, falls der Übertreter in dem im ersten Absatz vorgesehenen Fall die endgültige Verfügung nicht oder nicht innerhalb der gesetzlichen Frist befolgt.

Die Anordnungen des Bürgermeisters sind unmittelbar vollstreckbar. Sie werden dem Grundeigentümer an dem im Baugesuch angegebenen Wohnsitz und dem Bauleiter am Bauplatz zugestellt. Die Abbruchs- oder Durchführungskosten werden von der Gemeinde wie die örtlichen Steuern eingehoben, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Einhebungsgebühren. Zur Zahlung derselben ist der Bauleiter mit dem auftraggebenden Grundeigentümer solidarisch verpflichtet.

Staatsgesetz

Art. 32

Zuständigkeit des Amtsbürgermeisters für die Überwachung der Bauten.

Der Amtsbürgermeister überwacht die Bauten, die auf dem Gemeindegebiet aufgeführt werden, um deren Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes und der Durchführungsverordnung sowie den Vorschriften des Gemeindebebauungsplanes und den in der Baubewilligung enthaltenen Ausführungsvorschreibungen zu gewährleisten. Zu dieser Überwachung bedient er sich der Gemeindebeamten und -angestellten und jeder anderen für zweckmäßig erachteten Form der Kontrolle.

Falls eine Verletzung der oben angeführten Bestimmungen, Vorschriften und Ausführungsvorschreibungen festgestellt wird, ordnet der Amtsbürgermeister die sofortige Einstellung der Arbeiten an, vorbehaltlich der Verfügungen, die zur Abänderung der Bauten oder zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes notwendig sind. Der Ein-

stellungsbefehl verliert seine Wirksamkeit, wenn der Amtsbürgermeister innerhalb eines Monats nach dessen Zustellung nicht die endgültigen Verfügungen getroffen und zugestellt hat.

Falls Bauarbeiten ohne Baubewilligung begonnen oder nach dem Einstellungsbefehl fortgesetzt werden, kann der Amtsbürgermeister nach vorausgegangener Aufforderung und nach Anhören der zuständigen Sektion für Urbanistik deren Abbruch auf Kosten des Übertreters, unbeschadet der Strafbestimmungen, anordnen. Trifft diese Verletzung Bauten staatlicher Verwaltung oder der nationalfaschistischen Partei und ihrer Gliederungen und abhängiger Organisationen, wird der Amtsbürgermeister den Minister für Öffentliche Arbeiten auf Grund des vorhergehenden Art. 29 benachrichtigen.

Es wäre nun logisch, daß die Verantwortung des Bürgermeisters, welche bis zum Abbruch der im Gange befindlichen Bauarbeiten reicht, die vom genehmigten Projekt abweichen, sich auch auf die Ausstellung der Bewohnbarkeitsbestätigung, d. h. auch auf mehr oder weniger fertiggestellte Bauten auswirken würde, nachdem es praktisch unmöglich ist, wie es notwendig wäre, den Baufortschritt von Stockwerk zu Stockwerk unter Kontrolle zu halten. Tatsächlich wird jedoch die Bewohnbarkeitsbestätigung nur im Sinne des Art. 221 des Einheitstextes der Sanitätsgesetze ausgestellt und daher letzten Endes nur auf Grund des Gutachtens über die hygienischen Verhältnisse der Wohnungen, wie dies trotz eines wörtlichen Hinweises im Artikel („welcher diese gewährt, wenn feststeht, daß der Bau in Übereinstimmung mit dem genehmigten Bauplan ausgeführt worden ist.“) aus der Rechtsprechung hervorgeht.

Im Art. 18 des Staatsgesetzes vom 18. April 1962, Nr. 167, enthaltend Bestimmungen zur Förderung des Erwerbes von Baugründen für den Volkswohnbau, wird folgendes bestimmt:

„Das Staatsbauamt übt die Aufsicht über die in den Art. 16 und 17 angeführten Bauvorhaben aus, um deren Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes sicherzustellen: falls es feststellt, daß diese nicht beachtet werden, ordnet es die sofortige Einstellung der Arbeiten an, vorbehaltlich der notwendigen Maßnahmen für die Abänderung des Baues.

Bei Nichtbeachtung der Verfügung über die Baueinstellung finden die im Art. 41, Buchstabe b), des Gesetzes vom 17. August 1942, Nr. 1150 und nachfolgenden Abänderungen vorgesehenen Strafmaßnahmen Anwendung.

Die Bewohnbarkeitsklärung der im vorliegen-

den Artikel vorgesehenen Gebäude wird auf Grund einer der Gemeinde vorzulegenden Bescheinigung des Staatsbauamtes ausgestellt, worin bestätigt wird, daß der ausgeführte Bau dem im Sinne des ersten Absatzes genehmigten Projekt entspricht."

Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1963, Nr. 14, welches das Staatsgesetz Nr. 167 ersetzt, wahrt auch für den Volkswohnbau die Zuständigkeit des Bürgermeisters im Sinne der Landesbauordnung, bestimmt jedoch im ersten Absatz des Art. 6:

„Die Bewohnbarkeitserklärung für die Volkswohnungen wird nach bei der Gemeinde erfolgter Vorlage einer Bestätigung des Landesassessorates für Volkswohnbau über die Übereinstimmung des Neubaus mit dem gemäß den Bestimmungen über den Volkswohnbau genehmigten Plan erteilt."

Diese Bestimmung hat eine Erschwerung und damit eine beachtliche Verzögerung in der Ausstellung der Bewohnbarkeitserklärungen seitens der Bürgermeister zur Folge gehabt. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß die letzte Rate aller für den Bau von Volkswohnungen gewährten Darlehen, der gesamte Darlehensbetrag für den Erwerb von Volkswohnungen und die im Landesgesetz vom 11. März 1965, Nr. 2, vorgesehenen einmaligen Schenkungsbeiträge erst nach Ausstellung der Bewohnbarkeitserklärung ausgezahlt werden dürfen. Dasselbe gilt für die Auszahlung der Darlehen, die in Zukunft auf Grund des Landesgesetzes vom 25. November 1965, Nr. 15 gewährt werden. Wenn man bedenkt, daß im Jahre 1965 320 Lokalausweise, allein für diesen Zweck, bis in die entlegensten Orte des Landes durchgeführt werden mußten, ist es verständlich, daß die Einhaltung dieser Bestimmung eine nicht unerhebliche Verzögerung in der Auszahlung der Darlehen, bzw. der Beiträge zur Folge hat, wenn nicht eine eigene Gruppe von Technikern zur Verfügung steht, die ausschließlich diesen Dienst versteht. Der Landesausschuß beabsichtigt daher, die Feststellung der Übereinstimmung des fertiggestellten Baues mit dem genehmigten Projekt auch hinsichtlich der Volkswohnbau-Bestimmungen an den Bürgermeister, im Sinne einer Erweiterung seiner bereits bestehenden Befugnisse, zu übertragen.

Die Genehmigung des Bauplanes im Sinne der Volkswohnbau-Bestimmung erfolgt bekanntlich, gemäß Art. 8 der Durchführungsbestimmungen, mit Dekret des Präsidenten des Landesausschusses, das auf die Kopie des Bauplanes übertragen wird, die dem Gesuchsteller zusammen mit dem Dekret selbst zurückgegeben wird. Um die Aufgabe der Bürgermeister zu erleichtern, wird diesen in Zukunft eine

Abschrift des genannten Dekretes zugestellt werden.

Diese Übertragung gilt jedoch nicht, wenn, wie im Falle des Gesetzesdekretes Nr. 1022, die Provinz ein Staatsamt auf Provinzebene für die Gewährung eines Staatsbeitrages ersetzt. Mit der vorgeschlagenen Neuerung wird jedoch erreicht, daß für alle Volkswohnbau-Begünstigungen, für die nicht eine gegenteilige Bestimmung gilt, die vom Bürgermeister auf eigene Verantwortung ausgestellte Benützungsgenehmigung ausreicht."

« Signori Consiglieri,

come è noto alle SS.LL., la Giunta provinciale si è impegnata a promuovere, subito dopo l'emanazione della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, contenente « norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica », l'adozione di una norma di chiarimento nel senso che gli Istituti di credito di cui all'art. 3 della legge sono da intendere come gli Istituti aventi carattere regionale per i quali non sussiste la riserva legislativa in favore dello Stato ai sensi dell'art. 1 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.

Dispone infatti il citato art. 1 delle norme di attuazione:

« Nella materia « case popolari » di cui all'art. 11, n. 11, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, restano alla competenza legislativa dello Stato i settori concernenti:

1) la concessione di mutui da parte di enti od istituti non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti, nonchè i rapporti degli enti e istituti stessi con gli enti mutuatari e con gli assegnatari di alloggi costruiti con mutui concessi dalla Cassa medesima ».

E' ovvio che questa limitazione, contenuta nell'art. 1 del presente disegno di legge, non pregiudica l'intesa tra Stato e Provincia ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione, ribadita dall'art. 15 della legge statale, in ordine alla determinazione delle somme da assegnare agli Istituti di credito di cui all'art. 7 della stessa legge statale.

Oltre ai chiarimenti di cui sopra, è sorta l'opportunità, anche in connessione con le modifiche apportate al decreto-legge 6-9-1965, n. 1022, in sede di conversione nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, di emanare alcune ulteriori norme, le quali o sono semplici adattamenti dell'ordinamento provinciale alle nuove norme statali o chiariscono la portata dell'inserimento provinciale nel provvedimento statale. L'inserimento della Provincia opera, sia in base alle norme di attuazione, sia in base alla legge

provinciale n. 15, senza che di per sè occorrantero ulteriori norme, nè statali, nè provinciali, data tuttavia la novità del modo in cui si è proceduto e l'urgenza di chiarire a priori questioni che altrimenti potrebbero dar luogo a conflitti di attribuzione, la Giunta provinciale ha ritenuto opportuno proporre le altre norme atte a dissipare dubbi, anche perchè i termini posti per la attuazione della legge, specialmente per l'esame delle domande, entro il 28 febbraio 1966 non consentono normali dispute nella interpretazione tra Provincia e Stato.

Il primo chiarimento riguarda la determinazione del prezzo massimo degli alloggi da acquistare o costruire che la legge statale demanda al Ministro dei lavori pubblici.

La legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e le successive modifiche, cui si riferisce l'art. 3 della legge n. 15, per quanto concerne l'ammissione di richiedenti di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge statale, non prevede alcun limite di prezzo per l'acquisto o la costruzione delle abitazioni, dimodochè un coordinamento con la legge statale è possibile soltanto autorizzando la Giunta provinciale a stabilire tali limiti con regolamento, così come l'art. 8 della legge statale autorizza il Ministro per i lavori pubblici a fare con proprio decreto. Tale decreto del Ministro dei lavori pubblici è uscito recentemente (n. 750 del 30 novembre 1965).

Esso stabilisce relativamente al Trentino-Alto Adige quale prezzo massimo di acquisto per metro quadrato di superficie utile, incluso il costo dell'area, lire 75.000 per il Comune di Bolzano e lire 70.000 per gli altri Comuni, rispettivamente per le abitazioni da costruire il metro cubo in lire 13.500 per Bolzano e lire 12.500 per gli altri Comuni più il 20% per costo dell'area.

A prescindere dalla applicabilità di tale determinazione per i richiedenti ammessi a sensi della legge provinciale, tale determinazione non corrisponde alle condizioni effettive di mercato, dimodochè per i richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 della legge statale, dato il carattere fittizio dei prezzi indicati, il mutuo sarà commisurato non al 75%, ma all'incirca al 50% del costo effettivo. Da quanto premesso risulta non soltanto la necessità formale della emanazione da parte della Giunta provinciale di un proprio provvedimento sui limiti di prezzo, ma anche sostanziale per non svuotare di contenuto le combinate agevolazioni statali e provinciali.

Analogamente a quanto precisato all'art. 5, terzo comma, della legge provinciale 7 giugno 1965, n. 6, concernente il programma decennale case per

lavoratori, l'art. 3 contiene un chiarimento sull'esercizio di funzioni della Provincia in sostituzione degli organi consultivi e tecnici statali in conformità a quanto dispongono le norme di attuazione dello statuto di autonomia.

Stabiliscono gli articoli 3 e 12 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28: « Sono trasferite alle Provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni amministrative che il testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (con esclusione dei capi 3° e 4° del titolo I, dei titoli X e XI della parte I, nonchè dei titoli I e IV della parte II) e successive modificazioni e integrazioni e le leggi 10 agosto 1950, n. 715 (con esclusione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16) e 9 agosto 1954, n. 640, demandano agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Nessun trasferimento di proprietà alle Provincie si opera per le case costruite dallo Stato a totale suo carico.

E' fatto salvo quanto attiene alla competenza regionale per la dichiarazione di pubblica utilità». (Art. 3).

« Fino a quando le Provincie di Trento e di Bolzano non abbiano provveduto con proprie leggi alla designazione degli organi consultivi e tecnici che sostituiranno i corrispondenti organi statali, dovranno avvalersi di questi ultimi ». (Art. 12).

E all'art. 2 della citata legge provinciale n. 9 sull'ordinamento delle funzioni tecniche e di consulenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio ed edilizia popolare è disposto:

« La sezione edilizia popolare ed economica del Comitato è formata dai membri del Comitato di cui alle cifre 14, 18, 19 e 22 dell'art. 1, primo comma. Essa è integrata dal dirigente dell'Ufficio edilizia popolare quale presidente e da un architetto dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Tale sezione sostituisce nei limiti di competenza della Provincia autonoma tutti gli organi statali consultivi individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi dello Stato nella materia dell'edilizia popolare ed economica.

Le funzioni tecniche di natura non consultiva finora spettanti nella materia dell'edilizia popolare ed economica ad uffici tecnici statali sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ».

Va sottolineato al riguardo che in base a tale disposto, le funzioni attribuite dall'art. 11 del de-

creto-legge 1022 all'ufficio del Genio civile vengono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare non solo in ordine agli accertamenti previsti per i richiedenti di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge statale ammessi al contributo integrativo provinciale, ma a tutti i richiedenti di cui allo stesso art. 9.

Il terzo comma dell'art. 3 riguarda invece le funzioni attribuite dall'art. 12 della legge statale al provveditore regionale alle opere pubbliche rispettivamente alla commissione regionale di vigilanza di cui all'art. 19 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

Come è noto la Provincia ha già istituito, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 5 delle norme di attuazione, con legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, la commissione provinciale di vigilanza sostitutiva di quella centrale nei limiti di competenza della Provincia autonoma.

Pertanto nella nostra Regione le competenze della commissione regionale di vigilanza istituita col citato D.P.R. n. 655, sono limitate alle assegnazioni di alloggi sottratti dalle norme di attuazione alla competenza della Provincia.

Per quanto riguarda l'accertamento demandato all'art. 12 della legge statale al provveditore regionale alle opere pubbliche si richiama l'esistente ordinamento provinciale in materia, così formulato dal 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4:

« I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati o fornire, su richiesta dell'Assessorato, entro un mese le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo ad un provvedimento deve essere contestato dall'Assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

Spetta alla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, decidere sulle contravvenzioni e comminare le relative sanzioni nonchè di dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al primo comma ».

Con l'art. 5 l'attuale limite massimo di reddito, per poter beneficiare delle agevolazioni provinciali viene elevato a Lire 2.500.000 mentre con l'art. 6, analogamente all'art. 10, primo comma del decreto n. 1022, viene semplificata la procedura per la presentazione delle domande, alle quali non occorrerà più allegare il progetto, il preventivo ed i documenti tabolari relativi all'area, ma basterà corredarle della relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire.

Per quanto concerne l'art. 7 vanno anzitutto ricordati gli artt. 26 e 27 della legge urbanistica provinciale 10-7-1960, n. 8, che ricalcano l'art. 32 della legge urbanistica statale 17 agosto 1942, n. 1150:

Legge provinciale

Art. 26

Vigilanza sull'attività costruttiva - Responsabilità dell'osservanza

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e di quella per la tutela del paesaggio e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano provinciale, intercomunale e di quello comunale, generale o particolareggiato, ai provvedimenti per la tutela del paesaggio ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

L'alta vigilanza viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore competente, il quale si avvale dei funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno di adottare. In caso di ritardo o di omissione da parte degli organi comunali, invitati a provvedere entro un termine prefissato, e comunque quando vi sia pericolo di danno, i funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati procedono anche a sensi degli articoli 107 e seguenti del T. U. legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3-3-1934, n. 383.

Del rispetto delle suddette norme, prescrizioni, provvedimenti e modalità esecutive sono responsabili, secondo le rispettive competenze, il proprietario dell'immobile, il titolare dell'impresa che esegue i lavori ed il tecnico che li dirige, nonchè il sorvegliante comunale e chiunque abbia obbligo di provvedere alla loro osservanza.

Art. 27

Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'articolo precedente, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un

meze dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza la licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Eguale mente ove nel caso del primo comma il contravventore non provveda in conformità e nei termini assegnati nel provvedimento definitivo, il Sindaco ordina l'esecuzione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Le ordinanze del Sindaco sono immediatamente esecutive:

Esse sono notificate al proprietario dell'immobile nel domicilio indicato nella domanda ed al direttore dei lavori nel domicilio del cantiere. Le spese relative alla demolizione ed alla esecuzione in danno sono rimosse dal Comune con le forme dei tributi locali gravate dell'interesse legale e dell'aggio esattoriale. Al pagamento delle stesse è solidalmente obbligato col proprietario committente il direttore dei lavori.

Legge statale

Art. 32

Atribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni

Il podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzio-

ni eseguite da Amministrazioni statali o dal partito nazionale fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podestà ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente art. 29.

Sarebbe logico che la responsabilità del Sindaco, che ancora fino alla demolizione delle opere in corso difformi dal progetto approvato, si ripercuotesse puntualmente anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità, che cioè potesse adeguatamente esplicitarsi anche a costruzione più o meno ultimata, dato che è quasi impossibile seguire, come occorrerebbe, da un piano all'altro, il corso della costruzione, se non che il certificato di abitabilità viene rilasciato soltanto a sensi dell'art. 221 del T. U. delle leggi sanitarie e quindi, come ritiene la giurisprudenza nonostante un accenno letterale nell'articolo (« il quale la concede quando risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato »), in ultima analisi soltanto in base al giudizio sulla salubrità delle abitazioni.

Nell'art. 18 della legge statale 18-4-1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) viene disposto quanto segue:

« L'Ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge; qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del Genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistulo ai sensi del primo comma ».

La legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, sostitutiva della legge statale n. 167, mantiene ferma anche per l'edilizia popolare la competenza del sindaco a sensi della legge urbanistica provinciale, stabilendo tuttavia al primo comma dell'art. 6:

« La dichiarazione di abitabilità degli alloggi di carattere economico o popolare è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare, attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto approvato a sensi delle norme sull'edilizia popolare ».

Tale norma ha provocato un appesantimento e quindi un ritardo notevole nel rilascio dei certificati di abitabilità da parte dei Sindaci. Si ricorda al riguardo che sono subordinati al rilascio della dichiarazione di abitabilità l'erogazione dell'ultima rata di tutti i mutui concessi per la costruzione di case popolari, dell'intero ammontare dei mutui per l'acquisto di abitazioni popolari nonché il pagamento dei contributi « una tantum » previsti dalla legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2. Altrettanto vale per la erogazione dei mutui che saranno contratti in base alla legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15. Se si considera che durante l'anno 1965 si è dovuto effettuare 320 sopraluoghi ai fini sopradetti nelle più svariate località della provincia è naturale che l'osservanza di tale disposizione comporta un non indifferente ritardo nella liquidazione dei mutui o dei contributi a meno che non si disponga di una apposita squadra di tecnici addetti esclusivamente a questo servizio. E' intenzione della Giunta provinciale di decentrare al Sindaco quale sviluppo di una esistente sua funzione autonoma l'accertamento della rispondenza della costruzione al progetto approvato, anche riguardo ai requisiti dell'edilizia popolare.

L'approvazione del progetto ai sensi delle norme concernenti l'edilizia popolare avviene, come è noto, a norma del primo comma dell'art. 8 delle norme di attuazione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, i cui estremi vengono trascritti sulla copia del progetto che viene restituita all'interessato insieme al decreto stesso. Per agevolare il compito dei Sindaci verrà ad essi inviato in futuro una copia del decreto di cui sopra.

Questo decentramento tuttavia soffre eccezione come nel caso del decreto n. 1022 quando la Provincia si sostituisce ad un ufficio statale a livello provinciale al fine della concessione di un contributo statale. Con la norma in questione si ottiene tuttavia che per tutte le agevolazioni all'edilizia popolare per le quali non sia stabilita una espressa norma in contrario, basta la licenza di uso rilasciata dal Sindaco su propria responsabilità ».

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Präsident der zuständigen Kommission.

KAPFINGER: (S. V. P.): „Die dritte Gesetzgebungskommission ist am 3. Jänner 1966 zur Überprüfung des Gesetzentwurfes Nr. 28/65 zusammengetreten.“

Nach Anhören der Erläuterungen des zustän-

digen Assessors hat die Kommission die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfes überprüft.

Bei Art. 2 empfiehlt die Kommission, daß beim Bau von Wohnungen in Gebirgsgegenden oder in Gebieten, wo schlechte Transportverhältnisse herrschen, die hohen Transportkosten besonders berücksichtigt werden sollen.

Die Kommission schlägt die Aufteilung des Art. 7 in zwei Artikel vor, wobei für das Dringlichkeitsverfahren ein neuer Art. 8 eingeschoben werden soll.

Der Gesetzentwurf wurde in seiner Gesamtheit mit Stimmenmehrheit bei einer Gegenstimme genehmigt“.

« La terza Commissione legislativa si è riunita il giorno 3 gennaio 1966 per l'esame del disegno di legge N. 28/65.

Sentite le illustrazioni dell'Assessore competente, la Commissione ha esaminato i singoli articoli del disegno di legge.

All'art. 2 la Commissione raccomanda di tenere in speciale considerazione gli elevati costi di trasporto nelle costruzioni di abitazioni in zone montane o comunque con disagiate condizioni di trasporto.

La Commissione propone la scissione dell'art. 7 in due articoli, formando un articolo 8 per l'urgenza.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con un voto contrario ».

PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort in der Generaldebatte? Chi chiede la parola in discussione generale? Consegiere Gouthier.

GOUTHIER (P. C. I.): Questo disegno di legge offre lo spunto per un esame della situazione relativa alla legge votata dal Consiglio provinciale nel novembre scorso, cui il presente disegno di legge si riallaccia. Nella discussione di quel disegno di legge, che aveva suscitato in certi settori dell'opinione pubblica delle speranze che noi abbiamo giudicato eccessive, il nostro partito aveva messo in luce come, malgrado degli indubbi miglioramenti che il disegno di legge provinciale apportava rispetto al Decreto n. 1022 su scala nazionale, la legge provinciale non avrebbe potuto dare un contributo significativo alla soluzione del problema della casa. Noi mettevamo anche in rilievo come l'impostazione del disegno di legge presentava il pericolo di favo-

rire più gli imprenditori, i grandi imprenditori che non i richiedenti singoli.

Se noi esaminiamo la situazione come si è venuta sviluppando in questi pochi mesi dobbiamo per forza riconoscere come queste tendenze da noi denunciate, cioè della limitatezza dell'incidenza e del pericolo di favorire i grandi imprenditori, si siano in cospicua parte realizzate. Mi riferisco ai dati forniti dall'Assessore in sede di Commissione finanze: ci troviamo di fronte a ben 2.300 domande; domande che riguardano cittadini singoli di lingua italiana e di lingua tedesca, cooperative di lingua italiana e di lingua tedesca e così via. Quindi 2.300 domande. La stampa locale ha fatto un calcolo approssimativo dal quale risulta che con l'importo di 4 miliardi, che dovrebbe essere quello assegnato alla nostra provincia, si sarebbero potuti costruire 650 alloggi circa. Quindi, già qui vediamo una discrepanza notevole fra domande che cittadini o cooperative rivolgono sul conto di questa legge, ed effettiva disponibilità che questa legge offre. Ma se ben ricordo, l'Assessore Benedikter, sempre in sede di Commissione, ha rilevato come anche la cifra di 650 alloggi, cifra globale, sia in realtà anch'essa ottimistica, perchè il numero degli alloggi, se gli stanziamenti statali procederanno come sino ad ora sono proceduti, sarà inferiore a questa somma preventivata alla luce dei calcoli approssimativi e suggeriti dal buon senso. Noi vediamo già questa discrepanza, questo distacco tra richiesta ed effettiva offerta.

Ma poi c'è un'altra tendenza che affiora molto forte e cioè che gli stanziamenti, secondo gli indirizzi del Ministero competente, vengono concentrati in gran parte sulla categoria terza dei beneficiari, cioè sulla categoria delle imprese di costruzione, a scapito quindi dei cittadini singoli e delle cooperative. C'è la tendenza su scala nazionale, che si cerca di imporre anche qui, di far sì che la grossa fetta di credito disponibile venga riservata agli imprenditori. E' evidente che in questo caso si favorisce non già il singolo, ma si favorisce la speculazione ed il singolo riceve un beneficio piuttosto limitato. La pressione delle imprese in questo senso, cioè la pressione diretta ad accaparrarsi una cospicua fetta di credito, mi sembra dimostrata dalla cifra, sempre fornita dall'Assessore, per cui a metà dicembre le imprese avevano avanzato richieste per ben 6 miliardi, se ben ricordo. Quindi, sintetizzando ci troviamo di fronte ad una legge che può venire incontro ad un limitatissimo numero di persone, può dare delle facilitazioni che — non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscerlo — sono miglio-

ri di quelle previste dalla legge statale, però rispetto alle richieste sono inadeguate.

Vedo proprio oggi sul giornale uno specchio che è impressionante, cioè ci sono i dati riassuntivi dei primi nove mesi del 1965 concernenti i vani progettati nell'edilizia. Rispetto all'anno precedente su scala nazionale si ha una flessione del 36% e la nostra regione Trentino-Alto Adige, tra tutte le regioni d'Italia, dopo la Val d'Aosta, la Campania e la Basilicata, è la regione che segnala la flessione più cospicua, cioè del 52,8%, nella progettazione di vani. Questi sono gli ultimissimi dati che inducono a serie considerazioni, perchè noi ci troviamo, anche sul piano dell'edilizia, al livello delle regioni più sottosviluppate del Mezzogiorno, come la Basilicata e anche la Campania. Questa mi sembra che sia una statistica che offre seri motivi di meditazione e quindi se noi compariamo questa situazione oggettiva dell'edilizia in generale e vediamo l'incentivazione che può dare questo disegno di legge, non possiamo che esprimere un profondo, quanto, a nostro avviso, meditato e giustificato scetticismo.

Da questo giudizio di carattere generale discende il giudizio sulla legge che noi oggi esaminiamo, legge che tende a coordinare sul piano tecnico senza incidere nella sostanza la legge che abbiamo votato nel novembre scorso. E' evidente che è significativo il fatto come l'art. 5 di questo disegno di legge dica che possono concorrere nelle richieste coloro che hanno un reddito non superiore ai 2.500.000, quindi si aumenta il minimo dai 2.000.000 ai 2 milioni e 500.000, e con ciò si viene a dimostrare ancora una volta di più che questa legge, malgrado le facilitazioni che concede, è una legge che viene a far fronte ad un tipo determinato di richiesta, cioè alla richiesta non dei lavoratori in senso generale, ma di gente, di famiglie, di persone che godono di un reddito già abbastanza elevato. Quindi, è una legge la cui incidenza sociale è abbastanza limitata. Queste considerazioni volevo fare e come in Commissione preannuncio il mio voto negativo.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S. V. P.): Es dürfte den Landtag interessieren, welches der Stand der eingereichten Gesuche bzw. der Finanzierung ist, nachdem inzwischen der 31. Dezember 1965 verstrichen ist. Es sind rund 2.300 Gesuche eingelaufen, davon rund 1.400 von der deutschen Volksgruppe und 900 von der italienischen Volksgruppe. Darunter sind 32 Gesuche von Genossenschaften mit insgesamt 393 Mitgliedern, davon 8 deutschsprachige und 24 italienischsprachige Genossenschaften. In 190 Gesu-

chen wird ein Einkommen von über 2 Millionen Lire angegeben. Es ist klar, daß diese Gesuche nicht berücksichtigt werden können.

Was die Finanzierung betrifft, so haben wir bis jetzt nur die Nachrichten von seiten der Bodenkreditanstalt, da die Provinz vom Staate noch nicht offiziell über die Finanzierung bzw. über die Aufteilung der Gelder unter die drei Gruppen gemäß Art. 9 des Staatsgesetzes benachrichtigt wurde. Laut den Nachrichten der Bodenkreditanstalt würden der Provinz Bozen insgesamt überhaupt nur 2 Milliarden Lire zustehen, an Stelle von 4 Milliarden Lire. 4 Milliarden Lire würden der ganzen Region zustehen und die Hälfte davon der Provinz Bozen. Auf diese Nachricht hin hat der Präsident des Landesausschusses am 27. Dezember 1965 folgendes Telegramm an den Minister Mancini gerichtet: „*Riferimento mio telegramma 26 novembre 1965 rimasto senza risposta, comunico determinazione Giunta provinciale impugnare qualsiasi provvedimento il quale disattendendo art. 15 Decreto-legge n. 1022 et art. 4 Norme attuazione, ripartisca fra categorie quota contributi assegnata at Provincia Bolzano, anche termini somme da assegnare agli istituti credito ai sensi art. 7 Decreto-legge n. 1022. Espresso richiamo art. 4 Norme attuazione contenuto in art. 15 Decreto-legge statale non avrebbe senso et conflitto giurisdizionale dopo entrata in vigore legge provinciale 25 novembre 1965 n. 15 deluderebbe ulteriormente popolazione già delusa esiguità fondi assegnati Regione Trentino-Alto Adige*“. Wohl auch auf Grund dieses Telegrammes ist für morgen beim Ministerium eine Verhandlung angesetzt, um an Stelle des von der Bodenkreditanstalt mitgeteilten Betrages einen höheren zu erhalten und auch eine andere Aufteilung auf die einzelnen Kategorien zu erreichen.

Die Herren wissen, daß auf Grund der Durchführungsbestimmungen kein Einvernehmen mit der Provinz über die Summe notwendig ist, welche der Provinz zugewiesen werden wird, weil hier der Staat einseitig die Entscheidung trifft. Dieses Einvernehmen muß aber auf Grund des Art. 15 des Staatsgesetzes im Zusammenhang mit Art. 4 der Durchführungsbestimmungen darüber erzielt werden, wieviel von diesem Betrage, erstens den einzelnen Gesuchstellern und Genossenschaften, zweitens den Körperschaften und drittens den Unternehmern zugewiesen werden soll. Ich kann hiezu mitteilen, daß mich der Landesauschuß beauftragt hat, auf Grund des in unserem Gesetze vorgesehenen Landesbeitrages von 2,5% in Höhe von 50 Millionen Lire im Jahre, auf der Zuwendung von 2 Milliarden

Lire für die Gruppe eins der Gesuchsteller, Einzelgesuchsteller und Genossenschaften, zu bestehen.

Dazu wäre noch zu sagen, daß bei der Bodenkreditanstalt auch ohne Beanspruchung des Landesbeitrages, also unabhängig von der Provinz, Gesuche eingereicht worden sind. Die bei der Bodenkreditanstalt bis 31. Dezember 1965 eingereichten Gesuche bilden also 2 Gattungen: Die Gesuche, die ohne den vorgeschriebenen Bericht eingereicht wurden, und jene, die mit demselben eingereicht wurden. Auf die Gruppe eins, Private und Genossenschaften, entfallen Gesuche für 4 Milliarden Lire und auf die Gruppe Unternehmen Gesuche für 4.790.000.000 Lire. Insgesamt sind Gesuche für rund 10 Milliarden Lire eingelaufen, wobei das Gesuch für die zehnte Milliarde von einer Körperschaft stammt. Wie schon gesagt, würden nach dem bisherigen Stand auf die Provinz Bozen nur 2 Milliarden Lire entfallen. Wir haben aber die Absicht, darauf zu bestehen, daß für die Gruppe eins auf jeden Fall 2 Milliarden Lire zur Verfügung gestellt werden. Wenn man nicht von einem Darlehensdurchschnitt von 7 Millionen Lire, der die Höchstgrenze wäre, sondern von 5 Millionen Lire ausgeht, so könnten mit einem Betrage von 2 Milliarden Lire 400 Wohnungen subventioniert werden. Das würde für die ganze Provinz nicht viel bedeuten. Dabei ist es in diesem Zusammenhang vielleicht interessant, aus einem Bericht der Stadtgemeinde Bozen zu entnehmen, daß die staatliche Wohnbaukörperschaft für Staatsangestellte, die INCIS, in diesen Jahren nur in Bozen allein ein Wohnbauprogramm von 400 Wohnungen verwirklichen will. Die INCIS ist bekanntlich durch die Durchführungsbestimmungen der Zuständigkeit der Provinz entzogen, so daß jedes Mitspracherecht der Provinz ausgeschaltet ist.

Das ist das Bild der heutigen Lage. Ich hoffe, daß es bald zu einer Einigung über die Höhe des Betrages kommt und auch die der Provinz Bozen für die Gruppe Einzelgesuchsteller und Genossenschaften zur Verfügung gestellte Summe dem im Landesgesetze vorgesehenen Betrage entspricht. Ich erwarte, daß der Provinz Bozen außerdem noch ein gewisser Betrag für die dritte Gruppe zur Verfügung gestellt werde.

(Il Consiglio provinciale si interesserà certamente della quantità delle domande presentate, cioè dell'ammontare dei finanziamenti, poichè intanto è già passato il 31 dicembre 1965. Circa 2.300 domande sono state presentate, circa 1.400 domande sono state inoltrate dal gruppo etnico tedesco e 900 dal gruppo etnico italiano. Fra queste ci sono 32 domande fatte da cooperative con complessiva-

mente 393 membri, cioè 8 cooperative tedesche e 24 italiane. In 190 domande viene denunciato un reddito di oltre 2 milioni di lire. E' ovvio che tali domande non potranno essere prese in considerazione.

Per quanto riguarda il finanziamento abbiamo finora solo le informazioni dagli Istituti di credito fondiario, poichè la Provincia non è stata ancora informata ufficialmente dallo Stato sul finanziamento, cioè sulla ripartizione dei mezzi finanziari fra i tre gruppi secondo l'art. 9 della legge statata. Secondo le indicazioni dell'Istituto di credito fondiario spetterebbero alla provincia di Bolzano complessivamente solo 2 miliardi di lire invece di 4 miliardi di lire. 4 miliardi spetterebbero a tutta la regione e la metà della somma alla provincia di Bolzano. In seguito a questa informazione il Presidente della Giunta provinciale ha inviato il 27 dicembre 1965 al ministro Mancini il seguente telegramma: « Riferimento mio telegramma 26 novembre 1965 rimasto senza risposta, comunico determinazione Giunta provinciale impugnare qualsiasi provvedimento il quale disattende l'art. 15 Decreto-legge n. 1022 et art. 4 Norme di attuazione, ripartisce fra categorie quota contributi assegnata at Provincia Bolzano, anche termini somme da assegnare agli istituti credito ai sensi art. 7 Decreto-legge n. 1022. Espresso richiamo url. 4 Norme attuazione contenuto in art. 15 Decreto-legge statale non avrebbe senso et conflitto giurisdizionale dopo entrata in vigore legge provinciale 25 novembre 1965 n. 15 deluderebbe ulteriormente popolazione già delusa esiguità fondi assegnati Regione Trentino-Alto Adige ».

Forse in seguito a questo telegramma è stata prevista per domani una trattativa onde poter ricevere, al posto dell'importo annunciato dall'Istituto di Credito fondiario, un importo più elevato e per poter ottenere un'altra ripartizione dei mezzi finanziari dei quali dovranno beneficiare le singole categorie.

I signori sanno che in base alle norme d'attuazione non è necessario l'accordo della Provincia per quanto riguarda la somma che verrà assegnata alla Provincia perchè lo Stato prende in questo campo delle decisioni unilaterali. In base all'art. 15 della legge statale in relazione all'art. 4 delle norme d'attuazione dev'essere raggiunta un'intesa sulla questione delle somme che dovranno essere assegnate in base a questo importo ai singoli postulanti, agli enti ed agli imprenditori. Io posso qui comunicare che la Giunta provinciale mi ha dato l'incarico di insistere in base al contributo provinciale del 2,5%, cioè di 50 milioni di lire previsti dalla no-

stra legge, sull'assegnazione di 2 miliardi di lire per il gruppo uno dei postulanti, dei postulanti singoli e delle cooperative.

Su questo tema dovrei ancora aggiungere che sono state presentate delle domande presso l'Istituto di credito fondiario anche senza ricorrere al contributo provinciale, cioè indipendentemente dalla Provincia. Si possono dividere le domande consegnate fino al 31 dicembre presso l'Istituto di credito fondiario in due categorie: le domande presentate senza la relazione prescritta e le domande presentate con la relazione. Nel gruppo uno, privati e cooperative, rientrano domande per un ammontare di 4 miliardi di lire e nel gruppo « imprese » domande di 4.790.000.000 di lire. Complessivamente sono state inoltrate delle domande per un valore di 10 miliardi di lire ivi compresa la domanda per un ammontare di un miliardo fatta da una cooperativa. Come ho già detto, spetterebbero secondo lo stato attuale alla Provincia di Bolzano solo 2 miliardi di lire. Noi intendiamo però insistere sul postulato che anche per il gruppo uno dovranno essere messi a disposizione in ogni caso 2 miliardi di lire. Se si cominciasse con un importo di 5 miliardi di lire e non con una media di 7 miliardi di mutuo, che è il limite massimo, allora si potrebbero sovvenzionare 400 abitazioni con una somma di 2 miliardi di lire. Questo non significherebbe molto per tutta la provincia. In questo proposito è forse interessante leggere nella relazione del Comune di Bolzano che l'INCIS vuole realizzare quest'anno solo a Bolzano un programma edilizio di 400 abitazioni. Com'è noto l'INCIS non rientra nelle competenze della Provincia in base alle norme d'attuazione, cosicchè è eliminato ogni diritto di partecipazione della Provincia.

Questo è il quadro della situazione attuale. Spero che si otterrà presto un accordo sull'ammontare dell'importo e che la somma messa a disposizione della Provincia di Bolzano per il gruppo dei singoli postulanti e delle cooperative corrisponderà al contributo previsto dalla legge provinciale. Mi attendo che inoltre venga messo a disposizione della provincia di Bolzano un certo importo per il terzo gruppo).

GOUTHIER (P. C. I.): Questi dati erano stati già chiariti dal signor Assessore in Commissione. Veramente però oggi ci troviamo di fronte ad una cosa sbalorditiva, una cosa direi quasi scandalosa, perchè se il Governo fa credere che ci siano 4 miliardi, che la popolazione locale pensi che ci siano 4 miliardi per questa legge, quindi si crei un'aspet-

tativa nell'opinione pubblica, e poi da 4 miliardi non si passi a 3.900.000.000 o a 3 miliardi e mezzo, ma si arrivi ad un taglio addirittura del 50%, questa è veramente una cosa incredibile! E' evidente che non c'è una responsabilità della Giunta, perchè penso che la Giunta abbia fatto tutti i passi possibili, però è un fatto che bisogna denunciare, è un fatto che mette in luce una certa linea di politica economica del Governo, che sbandiera tante cose, miracoli, sollecita stimoli, sollecita aspettative, speranze, e qui poi si dà un colpo brutale. Io non credo che con tutta l'abilità di trattare che ha l'Assessore, la Giunta, dai 2 miliardi si riesca a ritornare ai 4 miliardi. Questo mi sembra una cosa molto difficile, se non impossibile. Io esprimo oltre che una ferma protesta, l'augurio che la Giunta, l'Assessore possa spuntare la cifra maggiore che si avvicini di più a quella originariamente preventivata, perchè veramente l'atteggiamento, la linea del Governo è qualcosa di incredibile e posso ben dire, di scandaloso.

Per quanto riguarda la tendenza alla ripartizione è evidente che approvo la linea dell'Assessore circa la tendenza ad aumentare sempre di più la quota riservata alle richieste individuali.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S. V. P.): Um genau zu sein, muß man sagen, nicht die Regierung hat uns mitgeteilt oder angekündigt, daß es auf die Provinz Bozen 4 Milliarden Lire treffen würde, sondern wir haben uns diesen Betrag auf Grund der Bevölkerung ausgerechnet. Von 500 Milliarden Lire ausgehend würde es auf Grund der Bevölkerung auf die Provinz Bozen 0,8% treffen. Die Verteilung ist bis jetzt auf Grund der von den verschiedenen Bodenkreditanstalten durchgeführten Pfandbriefoperationen erfolgt. Dabei weiss ich, zum Beispiel, daß die Provinz Mailand 1/4 der gesamten Zuwendung bekommt, wobei im Bereich von Groß-Mailand riesige Neubauten für die Zuwanderung vorgesehen sind, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Wir wissen ebenfalls, daß auch die Gescal ihre Hauptmittel in Mailand konzentriert, um der ständigen Zuwanderung wohnungsmässig Herr zu werden.

Ich nehme jedoch an, daß wir auf Grund dieser Verhandlungen doch noch eine Erhöhung des Betrages erreichen werden.

(Per essere precisi si deve ancora dire che non è stato il Governo che ci ha comunicato o annunciato che alla Provincia di Bolzano toccheranno 4 miliardi di lire, ma siamo stati noi a calcolare que-

sto importo in base alla popolazione. Supponendo 500 miliardi di lire, spetterebbero alla Provincia di Bolzano lo 0,8% secondo la proporzione della popolazione. La ripartizione è avvenuta finora in base alle operazioni di obbligazioni ipotecarie effettuate dai diversi Istituti di credito fondiario. So per esempio che la provincia di Milano riceve 1/4 dell'assegnazione totale e che a Milano sono previste delle enormi nuove costruzioni per l'immigrazione avvenuta negli ultimi anni. Sappiamo pure che anche la Gescal concentra la maggior parte dei suoi capitali a Milano onde poter far fronte in modo adeguato all'immigrazione, per quanto riguarda le abitazioni.

Suppongo che noi otterremo attraverso queste trattative un aumento dell'importo.)

PRÄSIDENT: Wer wünscht in der Generaldebatte noch das Wort? Niemand. Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno.

Ich habe vergessen mitzuteilen, daß die Südtiroler Volkspartei dem Präsidium mitgeteilt hat, daß Herr Dr. Kapfinger in Zukunft Gruppenführer und Sprecher der Südtiroler Volkspartei im Landtag ist.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P. S. D. I): Prendiamo atto e ci congratuliamo.

PRÄSIDENT: Damit ist die Generaldebatte abgeschlossen. Ich lasse über den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 1

Gli artt. 2 e 3 della Legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, non si applicano alla concessione di mutui di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, da parte di Istituti di credito non aventi carattere regionale.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 1? Einstimmig angenommen.

Art. 2

La Giunta provinciale stabilirà con regolamento di esecuzione della presente legge, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o da costruire con i benefici delle agevolazioni provinciali, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree.

Wünscht jemand das Wort? Niemand. Wer ist

für die Genehmigung des Art. 2 ? Einstimmig angenommen.

Art. 3

A sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 12 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, dell'art. 2 della Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con modifiche dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio civile all'art. 11 del citato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Per i mutuatari preferiti ai sensi dell'art. 3 della Legge provinciale 25 novembre 1965, n. 16, l'accertamento di cui al secondo comma del citato art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, si riferisce alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nonchè al progetto approvato a norma della Legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

A sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, della Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, dell'art. 3, terzo comma, della Legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con modifiche dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, le funzioni attribuite al provveditore regionale alle opere pubbliche all'art. 12 del citato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sono esercitate dalla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare, fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'art. 3 della Legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung dieses Artikels? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 4

Al secondo comma dell'art. 3 della Legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, sono soppresse le parole « ed entro i tre mesi successivi la documentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 ottobre 1963, n. 60 ».

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 5

Alla lettera d) dell'art. 2 della Legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le parole « superiore a Lire 2.000.000 » sono sostituite dalle parole « superiore a Lire 2.500.000 ».

Wünscht jemand zum Art. 5 das Wort? Niemand. Ich lasse über den Art. 5 abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 6

Al primo comma dell'art. 5 della Legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sono soppresse le parole « dal progetto di massima od esecutivo e dal preventivo e ».

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 6? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 7

Il primo comma dell'art. 6 della Legge provinciale 24 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere comunque utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d'uso, previo accertamento della rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato a sensi delle norme di cui all'art. 26 della Legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e di quelle concernenti l'edilizia popolare, salvo disposizioni di leggi speciali per la concessione di agevolazioni statali e provinciali. Il rilascio della licenza d'uso è in ogni caso subordinato agli accertamenti stabiliti dalle leggi sanitarie. Per l'accertamento di cui sopra, in mancanza di tecnico comunale, il sindaco può valersi dell'esperto di cui all'art. 29, comma primo, cifra tre, della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Al secondo comma dello stesso art. 6 le parole « dalla data di rilascio del certificato di abitabilità » sono sostituite dalle parole « dalla data di rilascio della licenza d'uso ».

Wer wünscht dazu das Wort? Herr L. Abg. Kapfinger.

KAPFINGER (S. V. P.): Diese Abänderungen und Verbesserungen, die beim Art. 7 vorgesehen sind, sind nach meiner Ansicht von besonderer Notwendigkeit und Wichtigkeit, weil dadurch dem Bürgermeister endlich die Möglichkeit gegeben werden soll, die Bewohnbarkeitserklärung, wollen wir sie mit „licenza d'uso“ übersetzen, erst dann zu geben, wenn er überprüfen konnte, daß der Bau in Übereinstimmung mit dem genehmigten Projekte erstellt worden ist. Bisher mussten wir leider die Feststellung machen, daß der Bürgermeister wohl die Möglichkeit hatte, Baugenehmigungen zu erteilen oder nicht zu erteilen, daß er aber nach Vollendung des Baues verpflichtet war, die Bewohnbarkeitserklärung zu

geben, auch wenn ihm feststand, daß der Bau nicht plangemäß erstellt worden war. Er hatte bei Erteilung der Bewohnbarkeitsbewilligung nur in hygienisch-sanitärer Hinsicht die Möglichkeit, einzuschreiten. Daß in diesem Artikel vorgesehen wird, daß der Bürgermeister nun eine bessere Handhabe für die Kontrolle bei der Ausführung der Bauvorhaben nach dem genehmigten Projekt hat, finde ich sehr wesentlich und wichtig. Ich kann nur hoffen, daß nun in dieser Hinsicht mehr Möglichkeit geboten wird, bei der Erstellung von Bauten einzuschreiten, die gegen das genehmigte Projekt verstoßen oder unter großer Abweichung davon errichtet wurden.

(Le modifiche ed i miglioramenti previsti dall'art. 7 sono, a mio avviso, di una particolare necessità e importanza perchè in base a questo articolo viene data finalmente al sindaco la possibilità di concedere la cosiddetta « licenza d'uso » solo dopo aver constatato che la costruzione è stata fatta conforme al progetto approvato. Finora abbiamo purtroppo accertato che il sindaco può concedere delle licenze di costruzione o non può farlo, ma che dopo l'ultimazione della costruzione era obbligato a dare la licenza d'uso anche se aveva constatato che la costruzione non era stata fatta in conformità al progetto. Nella concessione della licenza d'uso poteva solo intervenire nei riguardi igienico-sanitari. A mio avviso è un fatto molto essenziale ed importante che con questo articolo si stabilisca che il sindaco può controllare meglio se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato. Spero solo che a questo riguardo si otterrà una maggiore possibilità di intervento quando edifici non vengono costruiti conformemente al progetto.)

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S. V. P.): Ich bin dem Abgeordneten Dr. Kapfinger dankbar für den Hinweis und möchte diesen, nachdem das im Bericht nicht erwähnt ist, dadurch ergänzen, daß wir uns mit dieser Bestimmung eigentlich der Bauordnung nähern, die in der guten alten Zeit im Lande Tirol bestanden hat. Das ist eine Bestimmung, die geeignet wäre, eine grössere Ordnung im Bauwesen herzustellen und ehemals gültige Vorschriften wieder in Kraft zu setzen. Es kann ohne weiteres behauptet werden, daß solche Bestimmungen, die bereits damals in der Bauordnung galten, heute umso notwendiger sind.

Ich lese Ihnen hier interessehalber den Art. 56 der Landesbauordnung für die gefürstete Graf-

schaft Tirol vor, die mit Landesgesetz vom 15. Oktober 1900 beschlossen wurde. Dort wird fast wörtlich dasselbe vorgeschrieben wie hier: „*Neuerbaute oder wesentlich umgestaltete Wohnungen, Geschäftsräume und Stallungen dürfen nicht benützt oder bezogen werden, bevor der Gemeindevorsteher die Erlaubnis erteilt hat. Dieser muß sich vorher und unter Herbeiziehung eines unparteiischen Sachverständigen überzeugen, ob Plan und Bedingungen des Baues eingehalten, ob er der Bauordnung gemäß ausgeführt und gehörig ausgetrocknet sei. Wenn tunlich, soll auch ein Arzt beigezogen werden*“. Diese Bestimmung hat in der italienischen Bauordnung gefehlt und ich weiß, soweit ich die Entwürfe kenne, daß sie im neuen italienischen Urbanistikgesetz auch eingeführt wird. Wir erreichen einen Fortschritt dadurch, daß wir zu einer Bestimmung zurückkehren, die zumindest im Lande Tirol vom Jahre 1900 bis in die Mitte der Zwanzigerjahre schon in Kraft war.

(Ringrazio il dott. Kapfinger della sua indicazione e vorrei aggiungere alle sue dichiarazioni — siccome questo non è stato menzionato nella relazione — che con questa norma ci avviciniamo al regolamento edilizio che esisteva al buon tempo antico del Tirolo. Questa è una norma che sarebbe adeguata a ristabilire un maggior ordine nell'edilizia ed a mettere di nuovo in vigore delle disposizioni vigenti allora. Si può affermare senz'altro che le norme esistenti nel regolamento di allora sono oggi più necessarie.)

Vi leggo per curiosità l'art. 56 del regolamento edilizio regionale della Contea di Tirolo, articolo che è stato approvato con la legge regionale del 15 ottobre 1900. In essa sono contenute delle disposizioni che sono quasi identiche alle nostre:

« *Alloggi, locali ad uso commerciale e stalle costruiti ex novo o trasformati essenzialmente non possono essere utilizzati o occupati senza autorizzazione del sindaco. Questi deve prima sincerarsi, consultando un perito imparziale, se il piano e le condizioni della costruzione siano stati rispettati, se essa costruzione sia stata eseguita in conformità del regolamento edilizio e prosciugato in modo conveniente. Ov'è possibile si dovrebbe anche consultare un medico* ».

Questa disposizione è mancata nell'ordinamento edilizio italiano e so, per quanto conosco i progetti, che essa verrà anche introdotta nella nuova legge urbanistica italiana. Conseguiamo un progresso se torniamo ad una disposizione vigente almeno nel Tirolo dal 1900 fino alla metà degli anni venti).

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 7? Chi è d'accordo con l'art. 7? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 8? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? Herr L. Abg. Gouthier.

GOUTHIER (P. C. I.): Io voterò contro questo disegno di legge e penso che questo no sia oggi più che mai giustificato. Quando il signor Assessore dice che la cifra di 4 miliardi non era stata suggerita originariamente dal Governo, ma derivava da calcoli fatti in proporzione alla popolazione, io gli debbo credere, però allora debbo anche segnalare che vi è stata una certa leggerezza nel diffondere l'opinione dell'assegnazione di questa somma di quattro miliardi che aveva assunto una dimensione ufficiale o quasi ufficiale, perchè di questa cifra di 4 miliardi all'incirca, si parlò in Commissione, si è parlato in Consiglio provinciale, poco più, poco meno, ed era sempre la cifra di 4 miliardi. Si era allora detto: ma, forse il Governo favorirà le zone del Mezzogiorno e così via; però stiamo attenti a pronunciare allora certe somme che poi arrivano le battoste, tanto è vero che su questa cifra di quattro miliardi la stampa locale ha fatto tutta una serie di previsioni, ha dato un giudizio sulla legge. E' evidente che su una legge che ha un finanziamento dimezzato del 50% bisogna dare un giudizio anche dimezzato, altrimenti è una legge che non morde nella realtà. Quindi, io non credo che questa spiegazione fornita dall'Assessore sia una giustificazione e non vedo perchè l'Assessore voglia coprire le responsabilità del Governo, perchè se c'è stata una ripartizione non giusta su scala nazionale, io ritengo che la Giunta provinciale debba far sentire la sua voce. Stiamo da anni parlando di crisi economica, di crisi edilizia in particolare, abbiamo visto quali sono gli ultimi dati della situazione edilizia nella nostra provincia, ebbene, se invece di favorirci, come ne abbiamo bisogno, il Governo ancora ci taglia quello che in base ad una sta-

tistica numerica ci spetta, protestiamo, facciamo sentire con energia la nostra voce. Nel contempo oso raccomandare al signor Assessore maggiore prudenza in certi calcoli. Se sappiamo che il Governo nazionale oscilla in criteri di giudizio e oscilla così paurosamente, andiamo cauti e non ingeneriamo col nostro comportamento e con cifre avventate speranze ed illusioni nell'opinione pubblica, speranze ed illusioni che poi vengono fatalmente a cadere.

AGOSTINI (Segretario - P. L. I.): Non avevo l'intenzione di prendere la parola per dichiarazione di voto, ma poichè l'ha fatto il collega Gouthier con una motivazione che mi lascia perplesso, dirò solo che il collega Gouthier ha la fortuna di essere membro della Commissione finanze, perciò ha avuto anche la fortuna di venire a conoscenza di alcuni particolari come quello citato dei 4 miliardi, da cui il rimprovero poi rivolto all'Assessore. Se le ragioni del suo voto contrario consistono solo in questa circostanza, io non credo che si possa effettivamente arrivare fino all'annuncio del voto contrario. Posso concordare in linea di massima sul fatto di aver rimproverato l'Assessore di leggerezza, e non sono d'accordo nemmeno su questa terminologia, ma il voto contrario in questo caso non è motivato.

Per quanto riguarda la mia parte politica io ritengo, per ragioni di carattere di merito più che di carattere formale, come mi sembrano appunto quelle del collega Gouthier, che questa legge non sia il meglio; perciò io annuncio il voto di astensione.

KAPFINGER (S. V. P.): Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei wird natürlich für dieses Gesetz stimmen. Ich sage natürlich, weil wir ja bereits vor wenigen Monaten für das Gesetz, das die Voraussetzung für diese kleine Novelle gebildet hat, gestimmt haben. Wir wissen, daß es eine Notwendigkeit war, dieses neue Gesetz vorzulagen, weil die Genehmigung des bereits erwähnten Gesetzes nur mit der Auflage gegeben worden ist, daß gerade für die Zentralbehörde gewisse Erklärungen abgegeben werden, nämlich, daß wir uns immer und strikte innerhalb des Rahmens der Region bewegen werden. Schon deshalb und im Interesse des unter dieser Bedingung genehmigten vorhergehenden Gesetzes müssen wir für dieses kleine Gesetz stimmen.

Aber auch andere Gründe können uns mit gutem Gewissen zur Genehmigung dieses Gesetzes bewegen. Vor allem sind hier Erleichterungen der Formalitäten zur Erlangung der Beiträge vorgesehen. Wir wissen, daß früher schon bei Einbringung des

Gesuches sämtliche Dokumente beigegeben werden mussten. In Hinkunft ist hingegen vorgesehen, daß dem Gesuche die Dokumente nicht beigegeben werden müssen, sondern erst nach erfolgter Mitteilung über die Annahme des Gesuches beizubringen sind. Dadurch erwachsen jenen Gesuchstellern, deren Gesuche nicht berücksichtigt werden können, keine unnützen Spesen. Wir können nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, daß dieses Gesetz auch von der Zentralregierung in Rom genehmigt werde.

Wie ich mir schon vorher bei Art. 7 anzudeuten erlaubt habe, können wir auch darin eine wesentliche Verbesserung sehen, daß in diesem Gesetz, in Angleichung an die bevorstehende Gesetzgebung auf nationaler Ebene, eine Bestimmung vorgesehen wird, mit der dem Bürgermeister eine bessere Möglichkeit zum Einschreiten bei Nichteinhaltung der Bauordnung geboten wird. Ich möchte abschliessend neuerdings die Empfehlung zum Ausdruck bringen, daß der Ausschuß bei der Festlegung und Anwendung der preislichen Tariffe, die dann die Grundlage für die Errechnung der Baukosten bilden, die erhöhten Transportspesen in unserer zum Großteil gebirgigen Provinz entsprechend berücksichtigen möge. Außerdem möchten wir den Ausschuß daran erinnern, daß wir schon zu wiederholten Malen unseren Wunsch zum Ausdruck gebracht haben, man möge nach Möglichkeit die besondere Lage der Ledigen, die sich einen eigenen Haushalt gründen wollen, berücksichtigen, damit auch diese die Begünstigungen dieses Gesetzes beanspruchen können. Dadurch würde auch dieser Gruppe die Gründung eines Hausstandes und einer eigenen Familie erleichtert. Bei der heutigen Lage der Dinge werden solche Gesuche praktisch schon bei der Einreichung abgewiesen.

Wir erwarten eine möglichst schnelle Genehmigung dieses Gesetzes und sind, im Gegensatz zu den Vorrednern, überzeugt, daß es gerade auf dem sozialen Sektor Verbesserungen bringen wird. Kollege Gouthier sagte, er stimme hauptsächlich deshalb gegen das Gesetz, weil zur Zeit nicht die versprochenen 4 Milliarden Lire vorgesehen sind. Darauf können wir ihm sagen: Etwas ist besser als nichts! Wenn der Herr Kollege Agostini sagt, daß das nicht das beste Gesetz ist, dann können wir ihm nur antworten: Das Bessere ist sehr oft schon der Feind des Guten gewesen.

(Il gruppo della SVP voterà naturalmente per questa legge. Io dico « naturalmente » perchè abbiamo votato già alcuni mesi fa una simile legge che costituiva la premessa per questa piccola novella

legge. Sappiamo che era necessario presentare questa nuova legge perchè l'approvazione della legge predetta è stata data con la riserva che alle autorità centrali venissero date certe assicurazioni e ciò significa che possiamo agire solo entro le competenze della Regione. Già per questo fatto e nell'interesse della legge predetta, approvata a questa condizione, dobbiamo votare per questa piccola legge.

Ma anche altri motivi possono indurci ad approvare con buona coscienza questa legge. In essa legge sono previste soprattutto delle agevolazioni riguardanti le formalità che devono essere fatte per ottenere dei contributi. Sappiamo che una volta si dovevano allegare tutti i documenti già alla presentazione della domanda. E' invece previsto che in futuro i documenti non dovranno essere allegati alla domanda ma solo dopo avvenuta comunicazione della accettazione della domanda. Da questo non derivano delle spese inutili per i postulanti le cui domande non possono essere prese in considerazione. Possiamo solo sperare che questa legge verrà anche approvata dal Governo centrale a Roma.

Ripeto quanto ho già detto prima riguardo all'art. 7: possiamo vedere in ciò un essenziale miglioramento, cioè il fatto che in questa legge — in analogia a quanto verrà legiferato prossimamente in campo nazionale. — è prevista una disposizione mediante la quale viene offerta al sindaco una maggiore possibilità d'intervento nei casi ove il regolamento edilizio non viene rispettato. Infine vorrei invitare di nuovo la Giunta a tener conto nella determinazione ed applicazione delle tariffe che costituiscono poi le basi fondamentali per il calcolo dei costi di costruzione, delle spese di trasporto elevate che derivano per la nostra provincia a causa delle zone montane.

Vorrei inoltre richiamare alla memoria della Giunta il fatto che noi abbiamo espresso ripetutamente il desiderio che si tenga conto nella misura del possibile della situazione speciale dei celibi che vogliono formarsi una famiglia, affinché anche questi possano ricorrere alle agevolazioni previste da tale legge. Così verrebbe facilitato anche a questo gruppo la fondazione di una propria casa e la formazione di una propria famiglia. Secondo le disposizioni attuali queste domande vengono già respinte alla presentazione.

Ci attendiamo che questa legge venga approvata il più presto possibile e siamo convinti — al contrario degli oratori precedenti — che avremo, soprattutto nel settore sociale, dei miglioramenti. Il collega Gouthier ha detto di votare contro la legge perchè i 4 miliardi promessi, attualmente non so-

no previsti. Gli possiamo rispondere che avere una parte è sempre meglio che non aver niente. Se il collega Agostini afferma che questa non è la miglior legge gli possiamo solo dire: « Il meglio è il nemico del bene »).

PASQUALIN (D. C.): La Democrazia Cristiana ha avuto più volte occasione di esprimere il proprio parere in merito alla legge precedente, parere che era favorevole. Riconferma tale votazione esprimendo comunque una certa perplessità per la modestia dell'importo che purtroppo il Governo ha assegnato alla Provincia, concordando però con il consigliere Kapfinger, il quale dice che ci può essere cosa buona se non c'è cosa migliore. Quindi preannuncio il voto favorevole della Democrazia Cristiana.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Bitte, die Stimmzettel verteilen.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 19 abgegebene Stimmen, 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 weisser Stimmzettel.

Esito della votazione: 19 schede consegnate, 17 sì, 1 no, 1 scheda bianca.

Das Gesetz ist damit genehmigt. Il disegno di legge è approvato.

Die Sitzung des Landtages ist beendet. La seduta è tolta.

ORE 11.35 UHR.